

Art. 12. Centri per bambine e bambini.

1. I centri per bambine e bambini sono servizi per attività educative, di gioco e culturali, per le bambine e i bambini in età compresa di norma tra i diciotto mesi ed i tre anni.
2. Il servizio prevede la fruizione continuativa da parte delle bambine e dei bambini, in un luogo di socialità, gioco, comunicazione con i coetanei, nonché di cura, in spazi opportunamente attrezzati e in attività educative che favoriscono un percorso di autonomia e di relazione guidata da personale specializzato.
3. I centri per bambine e bambini sono privi di servizio di mensa, possono tuttavia garantire il servizio colazione e/o merenda. All'interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano; devono, comunque, prevedere uno spazio idoneo al riposo dei bambini che ne manifestino la necessità.